

## Condizioni generali di fornitura

### 1 Note introduttive

1.1 Le presenti Condizioni generali di fornitura ("Condizioni") trovano applicazione per i prodotti forniti da GEOBRUGG ("Forniture"). Le Forniture possono comprendere il montaggio dei prodotti o la supervisione del montaggio stesso ("Servizi").

1.2 Il contratto s'intende perfezionato nel momento in cui il Committente riceve la conferma dell'accettazione dell'ordine da parte di GEOBRUGG ("Conferma dell'ordine").

1.3 Le Forniture sono indicate in modo compiuto nella Conferma dell'ordine.

1.4 Le condizioni generali di contratto del Committente trovano applicazione solo se accettate per iscritto da GEOBRUGG.

1.5 Tutte le pattuizioni e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle Parti devono essere espresse per iscritto, pena l'invalidità.

### 2 Prezzi e condizioni di pagamento

2.1 I prezzi e le condizioni di pagamento sono indicati nella Conferma dell'ordine. Il termine di pagamento deve essere osservato anche in caso di ritardo nell'adempimento contrattuale o di mancanza di parti irrilevanti delle Forniture.

2.2 Il luogo d'adempimento per i pagamenti è il domicilio di GEOBRUGG. Il Committente non è legittimato a sospendere i pagamenti o compensarli con crediti in contropartita.

2.3 Decorso il termine di pagamento, il Committente è costituito in mora senza previa intimazione e deve riconoscere i relativi interessi pari all'8% annuo.

### 3 Termine di fornitura

3.1 Il termine per le Forniture ("Termine di fornitura") decorre dal momento in cui il contratto è perfezionato e GEOBRUGG ritiene che siano soddisfatte tutte le premesse per gli eventuali Servizi. Il Termine di fornitura s'intende rispettato se entro la relativa scadenza GEOBRUGG notifica al Committente che le Forniture sono pronte ovvero, nell'eventualità di Servizi, che le Forniture sono pronte per l'attività convenuta.

3.2 Il Termine di fornitura sarà opportunamente prorogato, qualora si presentino impedimenti che GEOBRUGG non può evitare, nonostante la diligenza osservata, ovvero si presentino altre circostanze non imputabili a GEOBRUGG.

3.3 In caso d'inosservanza del Termine di fornitura, il Committente può pretendere un'indennità di mora, se è provato che il ritardo è attribuibile a GEOBRUGG e ha cagionato un danno al Committente medesimo. Per ogni intera settimana di ritardo l'indennità di mora ammonta allo 0,2% del prezzo contrattualmente convenuto per la partita fornitura mancante e non può eccedere complessivamente il 5% del prezzo contrattuale della stessa. Raggiunto il tetto dell'indennità di mora, il Committente deve fissare per iscritto un adeguato termine supplementare per GEOBRUGG.

3.4 Le pretese del Committente derivanti da ritardi nell'adempimento del contratto, o in relazione ad essi, sono disciplinate in modo esplicito e compiuto al presente punto 3. Detta limitazione di responsabilità non trova applicazione in caso di colpa grave o intenzioni illecite.

### 4 Trasferimento del rischio

4.1 Il rischio è trasferito con la fornitura EXW (INCOTERMS 2010) o con la conclusione dell'eventuale montaggio o della supervisione dello stesso.

### 5 Accettazione

5.1 Il Committente deve verificare le Forniture al loro ricevimento e notificare a GEOBRUGG eventuali vizi entro 7 giorni dallo stesso. Qualora il Committente ometta di notificare i vizi ai sensi del

presente punto 5.1, le Forniture s'intendono approvate.

5.2 Qualora si ravvisino vizi nelle Forniture, il Committente può pretendere unicamente l'eliminazione dei vizi stessi entro un termine adeguato, se questi sono imputabili a GEOBRUGG.

5.3 Qualora non si ravvisino vizi delle Forniture, o solo vizi non essenziali, le Forniture s'intendono accettate con la conclusione della verifica.

5.4 Le pretese del Committente derivanti da vizi delle Forniture, o in relazione ad essi, sono disciplinate in modo esplicito e compiuto al presente punto 5. Detta limitazione di responsabilità non trova applicazione in caso di colpa grave o intenzioni illecite.

### 6 Garanzia

6.1 GEOBRUGG si assume una garanzia per vizi delle Forniture, se essi si manifestano prima della scadenza della garanzia medesima.

6.2 GEOBRUGG non risponde dello stato non conforme al contratto delle Forniture che il Committente stesso ha cagionato, o che è dovuto in particolare alla normale usura, ad un montaggio non conforme, all'uso di materiali del Committente o di terzi, al montaggio o alla manutenzione di terzi, al sovraccarico, a catastrofi naturali o a danni ambientali.

6.3 Attentati terroristici e criminali, furti ed evasioni, nonché atti vandalici, di sabotaggio, sinistri, nonché incidenti industriali o alle infrastrutture, sovraccarico, disastri naturali, danni ambientali, come pure rischi e pericoli similari sono eventi sporadici e imprevedibili per quanto concerne durata, localizzazione e intensità. I metodi e le cause dei sinistri, di diversa natura e spesso imprevedibili, possono anche essere il risultato di una combinazione di metodi e cause differenti. In ragione della molteplicità di fattori che influenzano tali eventi, non esiste una scienza esatta in grado di garantire protezione a persone, beni, infrastrutture, ecc.. Tuttavia, procedimenti di calcolo ingegneristici, che fanno riferimento a parametri noti, e l'attuazione di adeguate misure per la messa in sicurezza di zone a rischio identificate, riducono considerevolmente il pericolo di danni a persone o beni. Per le suddette ragioni, GeobruGG non sarà ritenuta responsabile della non conformità del sistema, se tale non conformità è conseguenza dei succitati eventi e/o circostanze. Tra altri fattori, una procedura di importanza chiave per garantire la protezione è il monitoraggio, l'ispezione e la corretta manutenzione del Sistema da parte del Cliente. In aggiunta ai suddetti eventi (attentati terroristici o criminali, ecc.), il degrado della sicurezza del sistema può essere causato anche da parametri di dimensionamento inadeguati o dal mancato utilizzo dei componenti standard indicati, nonché di sistemi e parti originali, e/o corrosione (causata da processi di corrosione, manomissioni o altra influenza esterna). Per le suddette ragioni, GeobruGG non sarà ritenuta responsabile della non conformità del sistema, se tale non conformità è conseguenza dei succitati eventi e/o circostanze.

6.4 Qualora le Forniture risultassero affette da vizi prima della scadenza della garanzia, il Committente può pretendere unicamente l'eliminazione degli stessi entro un termine adeguato, se questi sono imputabili a GEOBRUGG.

6.5 L'obbligo in capo a GEOBRUGG di eliminazione dei vizi presuppone che il Committente notifichi per iscritto i vizi stessi nel periodo di operatività della garanzia, non appena essi vengono individuati.

6.5 GEOBRUGG si farà carico unicamente dei costi di ripristino sostenuti nel suo stabilimento. Tutte le altre spese sono a carico del Committente.

6.6 La garanzia vale 12 mesi a decorrere dall'invio delle Forniture franco fabbrica di GEOBRUGG o dalla conclusione degli eventuali Servizi e cessa, in ogni

caso, entro e non oltre 14 mesi dal momento contrattualmente convenuto per l'invio delle Forniture medesime.

6.7 I diritti alle prestazioni in garanzia in capo al Committente sono disciplinati in modo esplicito e compiuto nel presente punto 6. Detta limitazione di responsabilità non trova applicazione in caso di colpa grave o intenzioni illecite.

### 7 Patto di riservato dominio

7.1 Le Forniture rimangono di proprietà di GEOBRUGG finché il Committente non paga quanto dovuto a fronte delle stesse e GEOBRUGG riceve integralmente tutti i pagamenti come contrattualmente convenuto.

### 8 Limitazione di responsabilità

8.1 Sono escluse tutte le pretese del Committente afferenti al risarcimento di danni non cagionati direttamente alle Forniture, quali p. es. perdite d'usufrutto, perdita di ordini, lucro cessante, richieste avanzate da terzi o di risarcimento danni indiretti o conseguenti, indipendentemente dal motivo giuridico su cui si fondano le pretese. La responsabilità di GEOBRUGG derivante dal presente contratto o dalla sua esecuzione non conforme, o in relazione a ciò, non può eccedere complessivamente il 50% del prezzo convenuto per le Forniture effettuate.

8.2 Le pretese avanzate dal Committente in forza del presente contratto o della sua esecuzione non conforme, o in relazione a ciò, sono disciplinate in modo esplicito e compiuto nelle presenti Condizioni. Sono escluse altre ulteriori pretese. Dette limitazioni di responsabilità non trovano applicazione in caso di colpa grave o intenzioni illecite.

### 9 Ritiro di parti delle Forniture

9.1 Salvo previo accordo scritto, GEOBRUGG è disposta a riprendere determinate parti delle Forniture a specifiche condizioni.

### 10 Disposizioni conclusive

10.1 Eventuali modifiche del contratto devono essere apportate per iscritto, pena l'inefficacia.

10.2 Qualora una disposizione delle presenti Condizioni dovesse rivelarsi interamente o in parte inefficace, essa sarà sostituita dalle Parti con una nuova pattuizione, che si avvicini quanto più possibile al fine economico della disposizione originaria.

### 11 Foro competente e diritto applicabile

11.1 Foro competente è Romanshorn, Svizzera. Tuttavia GEOBRUGG ha facoltà di citare in giudizio il Committente davanti al tribunale competente per la sede di quest'ultimo.

11.2 Il contratto è soggetto al diritto sostanziale svizzero. È esclusa l'applicazione della convenzione delle nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci.

### 12 Allegato

12.1 Per gli eventuali Servizi trovano applicazione in via sussidiaria le Condizioni di montaggio di GEOBRUGG.